

Comune di Porto Sant'Elpidio  
Ufficio legale  
Via Umberto I, 485  
63018 PORTO S. ELPIDIO

OGGETTO: Accesso a pareri legali richiesti dalla Giunta comunale.

Con nota del 25 gennaio 2010 l'Ufficio Legale del Comune di Porto Sant'Elpidio ha riferito che l'affittuario di un ramo d'azienda ha in corso un processo dinanzi al T.A.R. avverso il Comune stesso, e che il locatore del ramo d'azienda, non parte del processo, ha chiesto di accedere a tutti i documenti inerenti al ricorso; ciò in virtù di una clausola del contratto d'affitto che attribuisce al locatore la facoltà di ispezionare, in qualunque momento e senza preavviso, il ramo d'azienda dato in affitto.

L'Ufficio chiede se, ad avviso di questa Commissione, il richiedente l'accesso abbia diritto di ottenerlo; e fa presente che gli estremi del ricorso in questione sono stati inseriti nella delibera giuntale di autorizzazione a costituirsi in giudizio, che in quanto atto pubblico è liberamente accessibile.

Osserva la Commissione che il locatore del ramo d'azienda, in quanto tale, non essendo parte processuale è carente di legittimazione ad accedere agli atti di un processo in corso *inter alios*, tanto più che gli atti in questione hanno natura non di documenti attinenti alla funzione amministrativa ma di atti attinenti alla funzione giurisdizionale. Né a diversa conclusione può indurre la suddetta clausola del contratto d'affitto che attribuisce al locatore la facoltà di ispezionare, in qualunque momento e senza preavviso, il ramo d'azienda dato in affitto. In primo luogo tale facoltà di ispezione presso l'affittuario non ha nulla a che vedere con il diritto d'accesso presso l'Amministrazione; in secondo luogo il rapporto contrattuale suindicato vincola soltanto le parti contraenti e non certo l'Amministrazione, che ad esso è estranea.

Quanto poi all'esposta circostanza che gli estremi del ricorso in questione sono stati inseriti nella delibera giuntale di autorizzazione a costituirsi in giudizio, delibera che in quanto atto pubblico è liberamente accessibile, si osserva che il principio generale dell'art. 7, comma 2, del dPR 12 aprile 2006 n. 184, secondo cui "*l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti in esso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento*", si riferisce pur sempre a documenti di un procedimento amministrativo e quindi non è estensibile agli atti di un procedimento giurisdizionale.

Si esprime pertanto il parere che il richiedente non sia titolare di un diritto all'accesso.

Garante per la protezione dei dati personali  
Piazza Montecitorio, 121  
00186 ROMA

e, p.c. Dott. ....  
Dirigente Area risorse umane,  
organizzazione  
Provincia di Ancona  
Via Ruggeri, 5  
60133 ANCONA

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
UPPA  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  
Palazzo Vidoni  
00186 ROMA

OGGETTO: Accesso dei consiglieri provinciali alle rilevazioni dei servizi della polizia provinciale.

La Provincia di Ancona ha comunicato che un consigliere provinciale ha chiesto di accedere alla rilevazione, per i mesi luglio, agosto, settembre, ottobre 2009, e per tutto il personale della polizia provinciale:

- 1) dei turni di servizio;
- 2) delle timbrature delle presenze effettuate con il badge negli orologi marcatempo;
- 3) delle presenze attestate mediante fogli di presenza a rilevazione manuale.

Sulla suddetta richiesta viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 per "*documento amministrativo*" si intende "*ogni rappresentazione....del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse*".

Ora i dati relativi ai turni di servizio ed alla rilevazione delle presenze costituiscono l'oggetto di documenti rappresentativi non del contenuto di atti amministrativi ma di semplici attività materiali la cui rilevazione rientra nell'area del trattamento di dati personali, intendendo per tali – ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – "*qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati*".

Il citato decreto legislativo consente il trattamento di tali dati da parte di soggetti pubblici a condizione – tra l'altro – che i sistemi informativi siano configurati adottando "*opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità*" (art. 3), circostanza quest'ultima non ricorrente nel caso in esame, e che i dati personali oggetto di trattamento siano "*raccolti e registrati per scopi determinati*" (art.

## **PLENUM 16 MARZO 2010**

11, 1, b), mentre l'accesso in esame parrebbe configurare una sorta di controllo generalizzato.

Ritiene pertanto la Commissione che debba essere acquisito in proposito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 25, comma 4, della legge 241/90.

Comune di Sparanise  
Servizio Segreteria e AA.GG  
Piazza Giovanni XXIII, 1  
81056 SPARANISE (CE)

**OGGETTO:** Accesso dei consiglieri comunali a pareri legali richiesti dalla Giunta comunale.

Con nota del 1 febbraio 2010 il responsabile dei servizi amministrativi e finanziari di codesto ente ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità di un consigliere comunale di accedere ad un parere legale chiesto dalla Giunta comunale relativo all'esistenza dei presupposti per l'eventuale sospensione cautelare del consigliere stesso, perché imputato in un procedimento penale.

Al riguardo si fa presente che i pareri legali sono accessibili solo se versati negli atti di un giudizio o citati a sostegno dei provvedimenti adottati dal soggetto che li ha richiesti. Altrimenti essi sono da ritenersi coperti da segreto professionale, da parte del legale, e dal vincolo di riservatezza, nei confronti degli eventuali altri soggetti che abbiano interesse a conoscerli.

Si ritiene pertanto che il consigliere comunale in questione non abbia diritto al chiesto accesso, tenuto anche conto che la domanda d'accesso risulta finalizzata alla tutela non dell'interesse del Comune ma dell'interesse proprio del richiedente, che si trova pertanto in una palese situazione di conflitto d'interessi.

Avv. ....  
Via .....  
34121 TRIESTE

OGGETTO: Istanze di accesso: 1) ai propri elaborati e a quelli di almeno un candidato al concorso di uditore giudiziario; 2) a copia del curriculum del concorrente selezionato – nella procedura comparativa bandita dalla ASS 1 Triestina; 3) ai propri elaborati ed al verbale di valutazione della commissione del concorso per l'assunzione di n. 4 istruttori amm.vi presso la provincia di Pordenone.

L'Avv. .... ha presentato a questa Commissione tre richieste di parere relative a tre istanze di accesso per le quali l'amministrazione o ha opposto un diniego parziale o il differimento.

In sintesi le richieste di parere possono così di seguito riassumersi:

1 Richiesta del 21.12.2009 pervenuta alla Commissione il 05.01.2010.

Al fine di proporre ricorso al T.A.R. Lazio avverso l'esito negativo di un concorso per uditore giudiziario, l'Avv. .... chiedeva l'accesso ai propri elaborati (corretti e giudicati non idonei) e a quelli di almeno uno dei candidati giudicati idonei. Il Ministero della Giustizia negava l'accesso agli elaborati di almeno uno dei candidati riconosciuti idonei. Essendo decorso il termine per ricorrere al T.A.R. l'interessato ha presentato ricorso al Capo dello Stato.

2 Richiesta dell'11.01.2010 pervenuta alla Commissione il 18.01.2010.

A seguito di esito negativo della partecipazione ad una procedura comparativa di *curricula* per la selezione di un "Esperto di diritto di Famiglia" bandita dall'ASS 1 Triestina, l'interessato chiedeva copia del *curriculum* del concorrente selezionato. L'amministrazione gli consegnava soltanto il verbale di valutazione della Commissione giudicatrice.

3 Richiesta del 14.01.2010 pervenuta alla Commissione il 21.01.2010.

A seguito dell'esclusione dal concorso per l'assunzione di quattro Istruttori Direttivi Amministrativi presso la Provincia di Pordenone, l'interessato formulava istanza di accesso ai propri elaborati ed al verbale di valutazione della Commissione giudicatrice. L'amministrazione differiva l'accesso alla conclusione della procedura concorsuale in ossequio al Regolamento concorsi (art. 30) e al Regolamento per l'accesso agli atti (art. 7, comma 3, lett. d).

Per ciascuna richiesta di parere la Commissione formula le seguenti considerazioni:

1 La Commissione per l'accesso ha da tempo ritenuto istituzionalmente corretto (cfr., per un caso analogo, parere del 24.03.2009) non esprimere il proprio parere nei casi in cui questo potrebbe interferire con quello di altro organo giurisdizionale o amministrativo chiamato a pronunciarsi, sullo stesso oggetto del contendere (come nella specie, in pendenza di ricorso amministrativo al Capo dello Stato) o essere utilizzato per eludere o sostituire di fatto gli effetti negativi dell'inosservanza dei termini previsti per gli adempimenti che la legge n. 241/1990 e il d.P.R. 184/2006 prescrivono nell'esercizio del diritto di accesso.

2 Il diniego del rilascio di copia del *curriculum* del candidato vincitore di un concorso è illegittimo in quanto l'accesso è relativo ai documenti sui quali si basa la

## **PLENUM 16 MARZO 2010**

valutazione comparativa che non possono essere sottratti alla richiesta di altro concorrente al fine di tutelare la propria posizione giuridica.

3 Ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell'art. 10, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006, che richiama l'art. 9, comma 2 dello stesso d.P.R., ogni Amministrazione può differire l'accesso ai documenti amministrativi e disciplinarne con regolamento le modalità. Nella specie il differimento appare legittimo e non pregiudizievole della tutela giuridica dell'interessato.

Dr.ssa .....  
Segretario Generale  
Comune di Cassano Magnago  
Via A Volta, 4  
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)

**OGGETTO:** Parere sull'estensione del diritto di informazione ex art 43, co. 2, TUEL agli assessori comunali, privi della qualifica di consigliere.

Il Segretario generale del comune di Cassano Magnago ha chiesto di conoscere se anche agli assessori comunali – che nei comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti (come quello di specie) non sono anche consiglieri comunali – possa essere riconosciuto l'ampio diritto all'informazione garantito ai consiglieri dalla speciale disposizione ex art 43 co. 2 TUEL nonché se sussistano eventuali limiti all'accesso, soprattutto nel caso in cui un assessore abbia chiesto atti non inerenti né ad argomenti oggetto di decisione della giunta né a materie delegate dal Sindaco.

In effetti, la disciplina sull'ordinamento degli enti locali – mentre riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del comune, comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile all'espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d'ufficio (ex art 43 d.lgs. n 267/2000) – non prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali, mancando una norma specifica sull'accesso alle informazioni dell'ente.

Tuttavia, ove il Comune nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare non abbia espressamente riconosciuto tale diritto agli assessori (circostanza che nella specie non è stata precisata), la Commissione ritiene che l'insufficienza della speciale previsione legislativa possa essere colmata, applicando il principio generale della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici ai sensi degli artt. 22, co. 5, legge n. 241/90 (introdotto dalla legge n 15 del 2005) e 5 co. 4, d.P.R. n. 184/2006 – principio successivamente costituzionalizzato, con la denominazione di “leale collaborazione”, dall'attuale art. 120 Cost..

Tale principio, che regola l'acquisizione dei documenti tra soggetti pubblici, deve essere estensivamente interpretato ed applicato nell'ottica di favorire e semplificare non solo i rapporti tra le pubbliche amministrazioni ma anche i rapporti interorganici nell'ambito del singolo ente, tenendo conto del ruolo dell'assessore comunale che esercita, anche singolarmente, funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sul funzionamento e la gestione dell'ente (art 107, co. 1, TUEL) non solo quale componente della giunta (nell'ambito della funzione di collaborazione con il Sindaco assegnata alla giunta nel suo complesso ex art 48 TUEL) ma anche di organo delegato dal Sindaco alla gestione di alcune materie specifiche (nei limiti delle previsioni statutarie).

Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi che anche l'assessore comunale, quale organo di governo dell'ente, abbia diritto di ottenere, da un altro organo dell'ente ovvero dalla stessa struttura amministrativa di gestione, di conoscere senz'altro un certo documento amministrativo, anche se le notizie non attengano strettamente ad argomenti sottoposti alle decisioni della Giunta o non riguardino gli specifici settori ad esso delegati, potendo in astratto l'eventuale diniego incidere negativamente sulle funzioni espletate dall'assessore.

ASL Roma C  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Via San Nemesio, 28  
00145 ROMA

OGGETTO: Esclusione dall'accesso ex art 24 co. 6 lett. c) della legge n 241/1990 dei documenti inerenti ad indagini ed inchieste ispettive svolte dalla ASL.

Acquisita la documentazione integrativa prodotta dall'amministrazione istante, è possibile rispondere al quesito formulato dall'ASL RMC per conoscere se possano ricomprendersi nei casi di esclusione dell'accesso a tutela dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità (ex art 24, co. 6, lett. c), della legge n. 241/90) i documenti ottenuti e prodotti nel corso di "*indagini ed inchieste ispettive*" svolte dal personale delle ASL con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il quesito verte sostanzialmente sull'ambito di estensione applicativa dei casi eccezionali di esclusione dall'accesso ex art 24 co. 6 lett. c) legge n 241/1990.

Va subito ricordato che, in via generale, tutti i documenti amministrativi sono accessibili – attese le rilevanti finalità di pubblico interesse dell'accesso che costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge n 241/90.

Con specifico riferimento alle eccezioni al diritto di accesso da ultimo richiamate, va osservato che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 241/90, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi tra l'altro quando "*i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini*" (lett. c).

Con particolare riguardo alle ASL, la definizione della categoria di atti esclusi ai sensi della lett. c) dell'art 24 citato assume una valenza complessa in quanto alle ASL, dotate di poteri di ispezione e di vigilanza, sono attribuite funzioni di polizia non solo amministrativa, ma anche giudiziaria, con la conseguenza che possono essere coinvolti nei casi di esclusione i documenti, formati o detenuti nel corso dei seguenti tipi di attività: (a) inchieste ispettive (attività di polizia amministrativa finalizzata al controllo e alla sanzione di illeciti amministrativi); (b) indagini ispettive (attività di polizia giudiziaria per l'accertamento di reati); (c) inchieste amministrative nel corso delle quali si inneschi un'attività di polizia giudiziaria.

In tali situazioni, è ben possibile che le ASL – legittimate alla mera individuazione tipologica delle categorie di atti sottratti all'accesso (ex art 24 co. 2 della legge n 241/90), con esclusione di qualsiasi iniziativa che possa alterare i criteri delimitativi stabiliti dall'art 24 comma 6 – possano sottrarre all'accesso i documenti acquisiti (esposti di privati, denunce, ect) o formati (informazioni acquisite da terzi, relazioni ispettive) nel corso delle inchieste o indagini ispettive, potendo questi *in via*

*meramente astratta* rientrare nell'eccezionale categoria di atti inaccessibili ex art 24, co. 6 lett. c) della legge n. 241/90 per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità.

Tuttavia, in carenza di una previsione regolamentare dell'ASL sul punto ed atteso il tenore generale della richiesta, la Commissione non può che limitarsi ad individuare i punti principali della disciplina applicabile ai casi di sottrazione al diritto di accesso degli atti prevista dall'art 24, co. 6, lett. c) della legge n 241/90, essendo appannaggio esclusivo dell'ASL istante la definizione specifica della concreta casistica dei documenti esclusi dall'accesso.

Anzitutto, possono essere sottratti all'accesso non tutti i documenti genericamente riconducibili all'ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione della criminalità ma solo quelli che riguardano specificamente le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.

La formulazione della norma, anche se piuttosto generale e dai contorni sfumati, non esclude la caratterizzazione del vincolo di segretezza degli atti secondo criteri soggettivi (con riguardo ad atti inerenti alle strutture materiali ed umane del soggetto pubblico), oggettivi (con riguardo all'attività di tutela, di prevenzione e repressione, indipendentemente dalla struttura che emana un certo atto) e di inerenza alle modalità operative (cioè alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini).

In secondo luogo, la disposizione in esame, costituendo limitazione ad una posizione giuridica di vantaggio del privato, espressiva di un principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (così si esprime l'art. 22, legge n. 241 del 1990 nel testo modificato dalla legge n. 15 del 2005), deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dall'accesso va valutata concretamente caso per caso, giacché il sacrificio del diritto del singolo alla conoscenza dei documenti che direttamente lo riguardano può essere consentito solo allorché ricorra e sia comprovata di volta in volta la specifica e concreta esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità. Al riguardo, secondo la giurisprudenza amministrativa non può ritenersi che il diritto di accesso sia precluso solo perché i documenti ineriscono ad indagini di polizia giudiziaria ovvero ad inchieste ispettive (arg. ex T.A.R. Lazio-Latina Sez. I, sent., 15/10/2009, n. 949).

La correttezza di tale opzione ermeneutica risulta confermata (pur non essendo il concetto di pregiudizio concreto ribadito nella legge n 241/90) dalla perdurante vigenza dell'art. 8, co. 2, d.P.R. n. 352/92 – fatto salvo dall'art 15 del nuovo regolamento approvato con d.P.R. n. 184/2006, non essendo entrato in vigore il regolamento governativo ex art 24 co. 6 cui è ricollegato l'effetto abrogativo del citato art 8 – il quale, nel disciplinare i casi di esclusione dall'accesso, precisa che i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241.

In terzo luogo, possono essere secretati anche gli atti ispettivi che contengano "informazioni connesse" agli interessi indicati dall'art. 24, co. 6 lett. c) ma in tal caso la segretezza sarà opponibile "nell'ambito e nei limiti di tale connessione" (art 24, co. 5).

In quarto luogo, il divieto di accesso opera qualora non sia possibile il "differimento" ai sensi dell'art 24 co. 4 legge n 241/1990, che va disposto di volta in volta ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi indicati nell'art 24, co. 6 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione al possibile pregiudizio del buon andamento dell'azione amministrativa.

Resta comunque fermo che i documenti inerenti ad attività ispettive dell'ASL possono rientrare nei casi di segreto (come ad es. quello delle indagini preliminari ex art 329 c.p.p. se si tratta di attività di polizia giudiziaria) ovvero di divieto di divulgazione previsti dall'art 24, co. 1 della legge n 241/1990 (come in caso di segreto professionale ex art 622 c.p. e 200 c.p.p. se si tratti di documenti inerenti a liti in atto o in potenza, come pure espressamente previsto dall'art 7 lett. b del regolamento ASL) o ancora nelle ipotesi a tutela della riservatezza indicate nell'art 7 lett. l) del regolamento ASL conformemente all'art 24 co. 6 lett. d)".

Dott. ....  
Segretario Generale del  
Comune di Castelfidardo  
Piazza della Repubblica, 8  
60022 CASTELFIDARDO (AN)

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale. Fattispecie.

Un consigliere comunale del Comune di Castelfidardo ha presentato un'istanza di accesso con la quale chiede:

A. Elenco degli accertamenti degli impegni di spesa – con relativa copia delle deliberazioni e/o determinazioni di riferimento – effettuati nel secondo semestre dell'anno 2009;

B. Inoltro periodico – ogni 15 giorni circa – al proprio indirizzo di posta elettronica dell'elenco di tutte le (future) determinazioni degli uffici comunali e del relativo testo di ciascuna di esse (senza specificazione né scadenze o limitazioni temporali).

Il Comune ha respinto le suddette richieste, quanto al punto A), perché non specifica, e, quanto al punto B), perché l'accesso può essere ammesso per atti e documenti già esistenti e non futuri.

Ritiene questa Commissione che il diniego opposto dal Comune non sia fondato alla luce della consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo e di questa stessa Commissione ai cui principi lo stesso Comune dichiara di ispirarsi.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di

informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

La non specificità della richiesta (che, peraltro, per quanto riguarda il punto A, non sembra sussistere) e la richiesta di invio telematico delle future delibere e/o deliberazioni degli Uffici comunali (richiesta che attiene strettamente all'esercizio del mandato consiliare e per la conoscenza delle quali questa Commissione ha ritenuto, in altri casi, ammissibile l'accesso al sistema informatico anche tramite l'uso della password d'ufficio) non costituiscono validi motivi per limitare il diritto di accesso in esame.

Comune di Lurago d'Erba  
Via Roma, 56  
22040 LURAGO D'ERBA (CO)

**OGGETTO:** Rilascio di documentazione a dipendente del Comune finalizzata alla redazione di una relazione diretta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Un dipendente del Comune di Lurago d'Erba (CO) ha inoltrato richiesta volta ad ottenere il rilascio di una tabella o elenco dei dipendenti in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato dalla data della loro assunzione con l'indicazione del cognome, nome, cat. economica attuale, data, giorno e mese della loro ultima progressione. Oltre alla tabella o elenco è stato anche chiesto il rilascio degli atti (delibere o determine) conseguenti. La richiesta sarebbe finalizzata alla redazione di una relazione di carattere amministrativo-contabile che sarà trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei conti.

Il Comune interessato chiede a questa Commissione di esprimere parere in ordine alla legittimazione del dipendente ad accedere alla documentazione richiesta che, fra l'altro, richiederebbe un'intensa attività di ricerca aggravando l'ordinaria attività degli uffici amministrativi comunali.

Ritiene questa Commissione che nella fattispecie, non avendo dimostrato il dipendente accedere un interesse diretto concreto ed attuale, l'adempimento chiesto al Comune potrebbe essere giustificato solo da una specifica richiesta della Sezione Regionale della Corte dei conti che, peraltro, ove effettivamente sussistente avrebbe dovuto essere rivolta all'Autorità comunale e non al singolo dipendente. E', pertanto, opportuno che il Comune di Lurago d'Erba accerti l'esistenza della formale richiesta della Corte dei conti e solo in presenza di questa potrà soddisfare la richiesta di accesso in tempi che non pregiudichino l'ordinaria attività amministrativa.

La Commissione, peraltro, ricorda che, a sensi dell'art. 10, TUEL, il cittadino-residente ha diritto all'accesso senza necessità di motivare la propria richiesta e senza dimostrare la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale. Tale orientamento dovrebbe, conseguentemente, condurre nella specie ad accogliere l'accesso qualora il dipendente in questione risultasse, appunto, cittadino-residente.

Cons .....  
Via .....  
25050 SELLERO (BS)

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale, mediante password informatica, al protocollo generale del Comune e al protocollo dell'Ufficio del Sindaco.

Un consigliere comunale di minoranza ha chiesto di conoscere se fosse legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale di rilasciargli una password di accesso al protocollo informatico generale dello stesso Comune e del Sindaco con la motivazione che *"il protocollo generale dell'ente è gestito esclusivamente dai dipendenti comunali che possiedono le opportune capacità e preparazione per l'amministrazione del sistema"*.

Questa Commissione ha già affrontato in altre occasioni (sedute del 03.02 e del 24.11.2009) la questione inerente l'accesso diretto del consigliere comunale al sistema informatico del Comune tramite utilizzazione di password esprimendosi positivamente per le argomentazioni che di seguito si riportano.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *"diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato"*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da

ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

L'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL).

Alla luce dei soprarichiamati principi, non sussistendo motivi per mutare l'orientamento affermato, si ritiene illegittimo il diniego opposto dall'ente al rilascio della password al consigliere.

Dr.ssa .....  
Sindaco di Marsaglia  
Piazza Municipio 19  
12060 MARSAGLIA (CN)

OGGETTO: Richiesta parere in merito al rilascio di copie di delibere ai Consiglieri di Minoranza.

Riferisce il Comune di Marsaglia (CN) che il Gruppo di Minoranza, a partire dal 2009, continua a richiedere copie di deliberazioni comunali anche risalenti nel tempo (nella specie del 2005). Chiede il parere di questa Commissione sui seguenti punti:

1. Se è legittima la richiesta di rilascio di copie di deliberazioni risalenti nel tempo;
2. Se l'Amministrazione comunale, conseguentemente, è obbligata al rilascio di copie risalenti a più di 5 anni fa;
3. Se il Comune possa legittimamente differirne il rilascio, oltre i 30 giorni previsti dalla legge, atteso il grave ostacolo alla ordinaria attività amministrativa che esso comporta.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può

subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Riportando il sopraesteso contenuto dell'orientamento giurisprudenziale, consolidato sia in ambito giurisdizionale che in quello amministrativo, questa Commissione ritiene di aver esaurientemente risposto ai quesiti sottoposti dal Comune di Marsaglia, nel senso della legittimità della istanza di accesso dei consiglieri comunali di minoranza interessati, anche per quanto riguarda atti deliberativi risalenti nel tempo. Altrettanto legittimo sarà il differimento del rilascio dei documenti richiesti compatibilmente con l'espletamento delle ordinarie incombenze amministrative comunali.